

## AREA CONTRATTUALE DEL COMPARTO ACCORDO SINDACALE SUI TEMPI DI VESTIZIONE

Oggi 23 settembre 2015 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza si è svolto l'incontro sindacale tra l'Azienda, la RSU e le OO.SS. dell'area contrattuale del comparto sui tempi di vestizione del personale dell'area del comparto.

Premesso

- che con nota prot. 14457 del 28 luglio 2015 la RSU ha trasmesso alla Direzione la proposta definitiva relativa al riconoscimento dei tempi di vestizione per il personale che obbligatoriamente deve indossare la divisa;
- che l'orientamento giurisprudenziale prevalente, consolidatosi, conferma l'indirizzo che al personale che deve indossare indumenti da lavoro specifici, cioè la divisa, e che si cambia per ragioni igieniche in locali appositamente adibiti e destinati a spogliatoi, il tempo occorrente per la vestizione/svestizione deve essere computato come orario di lavoro;
- che la Direzione Generale Sanità della regione Lombardia con nota del 07.08.2009, ha suggerito alle aziende sanitarie di procedere agli opportuni adeguamenti organizzativi, al fine di tenere in considerazione gli orientamenti giurisprudenziali intervenuti in materia;
- che una definizione della materia è nell'interesse reciproco delle parti al fine di addivenire ad un assetto organizzativo stabile e rispettoso delle reciproche prerogative, nonché opportuno anche al fine di evitare possibili contenziosi con ulteriori aggravii di spesa per l'azienda;

le parti concordano quanto segue

1. Per il personale che deve indossare indumenti di lavoro specifici e, per ragioni di salute o di decoro, si cambia in locali appositamente destinati a spogliatoi, l'attività di vestizione e svestizione rientra nell'orario di lavoro. Viene escluso chi indossa il camice su abiti civili. Il solo camice non è considerato divisa.
2. Il tempo per la vestizione/svestizione, come sopra definito, è fissato in complessivi **13 minuti** per ogni turno di servizio, relativamente al personale interessato di cui al punto precedente.
3. L'orario di servizio del personale del comparto che rientra nelle condizioni di cui al punto 1 – che opera su 3 turni a struttura rigida – viene “sbloccato”, in ingresso ed in uscita – rispetto all'orario attuale – di 6 + 7 minuti rispettivamente, da considerarsi orario lavorato speso per la vestizione (in ingresso) e la svestizione (in uscita) e non determina di norma, straordinario.





- Quest'ultimo sarà puntualmente monitorato con cadenza trimestrale per un successivo confronto con le OO.SS. e RSU.
4. A titolo di esempio per il personale infermieristico che svolge il primo turno, in fase di timbratura in ingresso, l'orario del mattino, ad oggi registrato al momento della effettiva timbratura ma conteggiato, ai fini dello svolgimento dell'orario di lavoro reso, a decorrere dalle ore 7,00, viene modificato continuando a registrare il momento della effettiva timbratura, ma conteggiando, ai fini della definizione dell'orario reso, la decorrenza **dalle ore 6.54' alle 14.07'**, a netto dell'eventuale pausa mensa.
  5. La stessa modifica viene prevista per tutti gli orari di ingresso ed uscita dei turni di pomeriggio/notte.
  6. Nulla viene modificato per quanto riguarda la sovrapposizione oraria per le "consegne", ad oggi in atto;
  7. Analogamente, per tutto il personale che lavora nei servizi aperti fino a 12/14 ore e operante su 2 turni e per tutto il personale a "giornata", viene "sbloccato" viene ridefinito l'orario di servizio di ingresso e di uscita al fine di ricomprendere il tempo di **13 minuti** per la vestizione/vestizione, che rientra quindi nell'orario di lavoro (timbratura, vestizione, inizio attività – fine attività, svestizione, timbratura) determinando una riduzione di **13 minuti** della prestazione lavorativa tipica del profilo.
  8. Quando il dipendente ha facoltà di scegliere il tempo ed il luogo per indossare la divisa, la vestizione/svestizione rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il personale dei CUP ed il personale autista ha la facoltà di indossare la divisa anche presso la propria abitazione.
  9. La decorrenza di tale adeguamento è stabilita per il **01.01.2016**.
  10. Tale accordo avrà naturale decadenza in caso di successiva trattazione nell'ambito dei futuri contratti collettivi nazionali dell'area del comparto.
- 
- 

### Tempi di vestizione quinquennio 2011/2015

11. Per quanto concerne i periodi pregressi decorrenti dal 01.01.2011 al 31.12.2015, le parti concordano il riconoscimento al personale già individuato al precedente punto 1, il riconoscimento di un monte ore rapportato alle effettive giornate lavorate nel periodo di riferimento (01.01.2011 – 31.12.2015) moltiplicate, in via forfettaria, per **9 minuti/giornata**.
12. Tale monte ore sarà recuperato con giornate di riposo compensativo da fruire in max 5 anni, dalla data di sottoscrizione dell'accordo, indipendentemente dal periodo di lavoro che ha dato luogo alla maturazione dei recuperi, previo accordo con i relativi capo servizio, circa la concreta fruizione.
13. L'accordo si applica al personale con obbligo di divisa, di cui al precedente punto 1, ancora in servizio alla data di sottoscrizione della presente intesa.



*SEPA*



14. A titolo esemplificativo, per i soggetti aventi diritto per tutti e cinque gli anni, e per il massimo delle giornate lavorate saranno da recuperare complessivamente circa **140 ore in 5 anni**. L'effettivo riconoscimento del monte ore indicato al personale interessato sarà rapportato agli effettivi turni effettuati e per ciascuna giornata di presenza effettuata nel periodo di riferimento di che trattasi. Il monte ore individuale così definito non è monetizzabile. Al dipendente avente titolo, al momento della eventuale cessazione dal servizio prima dei 5 anni sopra indicati, qualora abbia ancora ore da recuperare a fronte del presente accordo, sarà consentita la fruizione delle ore residue, previa congrua programmazione da parte del responsabile del servizio interessato.
15. Le parti danno atto che, ai fini della corretta fruizione del predetto monte ore individuale da parte del personale interessato, si procederà ad un monitoraggio congiunto dell'effettivo utilizzo decorso un triennio dalla data di sottoscrizione del presente accordo e comunque alla fine del quinquennio. Qualora dovessero verificarsi alla fine del quinquennio situazioni oggettive, non imputabili al dipendente, che non abbiano consentito il completo utilizzo delle ore in argomento, debitamente certificate dal capo servizio, le ore residue potranno essere utilizzate anche decorso il quinquennio, previo nuovo specifico accordo con il responsabile del servizio interessato ed il dipendente, con il quale viene definito un ulteriore termine non superiore ad un biennio.
16. Le parti danno atto che, con il riconoscimento di detto monte ore concordato in via meramente transattiva, può ritenersi conclusivamente definita, con tale intesa, ogni pretesa sindacale ed individuale a tale titolo, per tutto l'arco temporale sopra indicato e per i periodi eventualmente pregressi, comunque oggetto di prescrizione.
17. È condizione necessaria al riconoscimento dei benefici derivanti dal presente atto, la sottoscrizione di accordi individuali, come da modulo allegato, parte integrante della presente intesa, tra l'Amministrazione ed il singolo dipendente avente titolo, dal quale deve risultare espressamente la rinuncia ad agire in sede giudiziale o altra sede nei confronti dell'Ente con riferimento all'oggetto del presente accordo; tale beneficio sarà riconosciuto a seguito di validazione, da parte degli uffici competenti, dei requisiti concordati nel primo punto del presente accordo.
18. La S.C. Risorse Umane si impegna a comunicare a ciascun dipendente l'ammontare complessivo del tempo di vestizione/vestizione riconosciuto, entro il 31.01.2016.
19. Tutti gli accordi individuali che perverranno al protocollo aziendale entro e non oltre il 28 febbraio 2016, beneficeranno di quanto stabilito dal presente accordo; per tutti coloro che presenteranno istanza successivamente alla data del 28 febbraio 2016, il computo decorrerà dalla data di registrazione al protocollo aziendale.

Monza 23 settembre 2015

Per l'Azienda

Per la RSU

Per le OO.SS

*Stavros George Daley*  
*Carlo Tapani*

*Per la RSU*

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

FSI

FIALS

NURSING UP

Sistema Sanitario  Regione Lombardia

**Sede Legale**

20900 Monza (MB) - via Pergolesi, 33 - Tel 039 233 1 - Fax 039 233 9775 - www.hsgerardo.org - P.IVA 00745800961 - CF 03253030153

*Carlo Tapani*  
*Dei Raimondi*

*Dei Raimondi*

*Sottoscrizione obbligatoria*

APPENDICE ALL'ACCORDO AZIENDALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL TEMPO DI  
VESTITIZIONE/SVESTITIZIONE PER IL PERIODO 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2015

Con la sottoscrizione della presente appendice, parte integrante dell'Accordo aziendale per il riconoscimento del tempo di vestizione/svestizione per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2015» siglato fra l'Azienda Ospedaliera di Monza e le Organizzazioni Sindacali, in data ..... 2015, il/la dipendente sig./sig.ra \_\_\_\_\_, rinuncia a qualsivoglia pretesa, domanda ed azione nei confronti della stessa Azienda Ospedaliera di Monza in ordine ai tempi ed al minutaggio inerenti le operazioni di vestizione/svestizione della divisa, in preparazione e a conclusione dei turni di lavoro dallo stesso prestati, riconoscendo che ogni ulteriore questione in merito è definitivamente risolta con il medesimo Accordo aziendale.

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'Accordo in argomento e di accettarne integralmente le condizioni ivi stabilite, nonché il riconoscimento complessivo, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015 di n. ore.....a tacitazione di ogni ulteriore pretesa a tale titolo.

*Il dipendente*

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures]*